



*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle  
amministrazioni pubbliche*  
*Presidente*

CIVIT  
Protocollo uscita  
2012 - III/3/1  
N. 0004631  
Data 13/11/2012

Prof.ssa Paola Severino  
Ministro della Giustizia

c/o Capo di Gabinetto  
Pres. Filippo Grisolia  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)  
[segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it](mailto:segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it)

Oggetto: valutazione della performance individuale dei dirigenti; adempimento degli obblighi dirigenziali previsti dalla legge.

*Gentile Ministro,*

in occasione del monitoraggio svolto sull'applicazione della disciplina in tema di valutazione della performance individuale e dell'esame delle relazioni sulla performance delle singole amministrazioni, è emerso che, anche per i dirigenti, l'attribuzione collegata al merito e in misura differenziata delle retribuzioni di risultato ha trovato difficile e limitata applicazione, pur prescindendo da altre forme di responsabilità dirigenziale.

La Commissione, anche al fine di riferire sulla performance delle amministrazioni pubbliche e formulare eventuali proposte, ritiene di dover assumere informazioni sulla rilevanza che, in sede di valutazione dei singoli dirigenti, è stata riconosciuta alla verifica del puntuale adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle disposizioni legislative in vigore, di cui all'elenco allegato (allegato n. 1).

Si coglie, altresì, l'occasione per richiedere che il vigente sistema di misurazione e valutazione venga, ove necessario, aggiornato e comunque integrato con il richiamo espresso alle disposizioni in materia previste dai provvedimenti legislativi recentemente approvati, con riferimento, in primo luogo, alla legge per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione (allegato n. 2).

*Con i più cordiali saluti*

*Romilda Rizzo*

*dy*

## All. 1

### Obblighi dalla cui violazione discendono forme di responsabilità dirigenziale

(in riferimento alle norme anteriori al 31-12-2011 con gli eventuali aggiornamenti)

Nel presente documento è contenuta una ricognizione degli obblighi specifici dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni alla cui inosservanza le norme correlano fattispecie di responsabilità dirigenziale, distinti in obblighi concernenti la generalità delle Pubbliche Amministrazioni (Tab. 1) e obblighi riguardanti singole amministrazioni (Tab. 2).

A fini di maggiore chiarezza è riportato anche l'ambito di applicazione delle norme richiamate (Tab. 3).

Tab. 1 - Obblighi concernenti la generalità delle Pubbliche Amministrazioni

OBBLIGO	PRESCRIZIONE NORMATIVA	FONTE
Emanazione del provvedimento amministrativo	La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente	L. 241/1990 Art. 2, comma 9
Partecipazione alla conferenza di servizi ovvero adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento	La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato	L. 241/1990 Art. 14 ter, comma 6 bis
Non ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie e di non utilizzare i collaboratori come lavoratori subordinati	Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.	D.lgs. 165/2001 Art. 7, comma 6

<p>Raggiungimento degli obiettivi di performance e osservanza delle direttive imputabili al dirigente</p>	<p>Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo</p>	<p>D.lgs. 165/2001 Art. 21, comma 1</p>
<p>Dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione</p>	<p>Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Civit in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento</p>	<p>D.lgs. 165/2001 Art. 21, comma 1 bis</p>
<p>Regolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile</p>	<p>c.3 Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato  c.5 quarto periodo I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001 (relativo all'utilizzo del lavoro flessibile) sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto.</p>	<p>D.lgs. 165/2001 Art. 36, commi 3 e 5</p>
<p>Esercizio dell'azione disciplinare</p>	<p>Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica</p>	<p>D.lgs. 165/2001 Art. 55 sexies, comma 3</p>

	dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione	
Controllo sulle assenze	Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni dell'art. 55 septies del D.l. 165/2001 relative alle assenze, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3	D.lgs. 165/2001 Art. 55 septies, comma 6
Osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici	L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs. 165/2001 ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti	L. 4/2004 Art. 9
Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.L. 82/2005)	L'attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.L. 82/2005) rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti	D.lgs. 82/2005 Art. 12
Comunicazione e aggiornamento dei dati pubblici (di cui all'art. 54 del d.l.) che devono essere contenuti nei siti delle P.A.	La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati pubblici previsti dall'art. 54 del D.l. 82/2005, che i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti	D.lgs. 82/2005 Art. 54
Pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni dei moduli e dei formulari vari	c.1 Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire o a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. c.2 Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi	D.lgs. 82/2005 Art. 57, comma 2

	<p>procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili</p>	
<p>Comunicazione degli elementi necessari al completamento e aggiornamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice (degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili</p>	<p>D.lgs. 82/2005 Art. 57 bis, comma 3</p>
<p>Raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo e nei piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse</p>	<p>Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale</p>	<p>L. 296/2006 Art. 1, comma 414</p>
<p>Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p>	<p>Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento</p>	<p>L. 69/2009 Art. 7, comma 2</p>
<p>Comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato</p>	<p>La mancata comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato allegata al quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato</p>	<p>L.196/2009 Art. 10</p>
<p>Comunicazione delle informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa</p>	<p>La mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa comporta l'applicazione di sanzioni amministrative commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per</p>	<p>L. 196/2009 Art. 49</p>



	cento e un massimo del 7 per cento	
Adozione del Piano della Performance	In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti	D.lgs. 150/2009 Art. 10
Adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», nonché di quelli relativi alla posta elettronica certificata.	In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», nonché di quelli relativi alla posta elettronica certificata, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.	D.lgs. 150/2009 Art. 11
Pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	La mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza è altresì valutata ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili	D.l. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011 Art. 6, comma 2
Trasmissione entro il termine previsto dei dati per la definizione dei fabbisogni standard	In caso di omessa trasmissione, senza motivata giustificazione, entro il termine previsto nella richiesta del MEF dei dati per la definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento	D.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 Art. 9, comma 3

Tab. 2 – Obblighi a carico soltanto di specifiche amministrazioni

AMMINISTRAZIONE	OBBLIGO	PRESCRIZIONE NORMATIVA	FONTE
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	Raggiungimento dei risultati da parte dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  Osservanza delle direttive impartite o ripetuta valutazione negativa	c.1 L'esito negativo della verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico  c.2 Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita	D.lgs. 217/2005 Art. 73, commi 1 e 2
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Raggiungimento degli obiettivi prefissati concernenti il processo di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica	Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati concernenti il processo di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica da parte dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.	D.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 Art. 64, comma 5

<p>Amministrazioni statali e amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato</p>	<p>Ottemperanza all'obbligo di comunicazione telematica al MEF della stima dei flussi di cassa giornalieri</p>	<p>La mancata ottemperanza all'obbligo, previsto per le amministrazioni statali, comprese le loro articolazioni, e per le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, di comunicazione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze della stima dei flussi di cassa giornalieri, comporta per il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.</p>	<p>L. 196/2009 Art. 46</p>
---	--	--	--------------------------------



Tab. 3 – Ambito di applicazione delle norme richiamate nelle tab. 1 e 2

FONTE	AMBITO DI APPLICAZIONE
L. 241/1990	<p>Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli artt. 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.</p> <p>Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.</p> <p>Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p>
D.lgs. 165/2001	<p>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. E loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999.</p> <p>Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi anche ai CONI.</p>
L. 4/2004	<p>Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.lgs. 165/2001 e ss. mod., enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.</p>
D.lgs. 82/2005	<p>Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 311/2004.</p> <p>Il capo V (di cui fanno parte anche gli artt. 54, 57 e 57 bis richiamati nella tabella 1) si applica anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>(Il capo II, gli articoli 40, 43-44 e il capo IV si applicano ai privati)</p> <p>Esclusioni: Il D.lgs. 82/2005 non si applica limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.</p> <p>Con decreti del PCM sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria</p>
D.lgs. 217/2005	Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L. 296/2006	Ministeri
D.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008	Miur (limitatamente ai dirigenti coinvolti dal processo di riorganizzazione scolastica) e amministrazioni scolastiche
L. 69/2009 (art. 7, comma 2)	Vedi ambito di applicazione della L. 241/1990
D.lgs. 150/2009	<p>Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) ed m), Cost.</p> <p>Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 Cost. e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.</p> <p>Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione.</p> <p>Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.</p> <p>Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.</p> <p>Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.</p>
L. 196/2009	<p>Amministrazioni pubbliche per le quali si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p> <p>5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti</p>
D.l. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011	Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001

---

(art. 6, comma 2) D.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 (art. 9, comma 3)	Pubbliche Amministrazioni statali
---	-----------------------------------

ALLEGATO N. 2

All. 2

**Obblighi dalla cui violazione discendono forme di responsabilità dirigenziale**

(con riferimento alle norme successive alla data del 1.1.2012)

Nel presente documento è contenuta una ricognizione degli obblighi specifici dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni alla cui inosservanza le norme correlano fattispecie di responsabilità dirigenziale, distinti in obblighi concernenti la generalità delle Pubbliche Amministrazioni (Tab. 1) e obblighi riguardanti singole amministrazioni (Tab. 2).

A fini di maggiore chiarezza è riportato anche l'ambito di applicazione delle norme richiamate (Tab. 3).

Tab. 1 – Obblighi concernenti la generalità delle Pubbliche Amministrazioni

OBBLIGO	PRESCRIZIONE NORMATIVA	FONTE
<p>Controllo sull'adempimento dell'obbligo, decorrente dal 1 gennaio 2013, di pubblicazione in internet delle informazioni previste ai sensi dell'art. 18 D.l. n. 83/2012 relative alla concessione o attribuzione di benefici economici, successivi all'entrata in vigore del D.l. n. 83/2012 e di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare, a imprese, professionisti, enti pubblici e privati.</p> <p>(Si tratta della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del D.l. 83/2012, la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 dello stesso decreto costituisce condizione legale di efficacia del titolo legitimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previsto dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.</p>	<p>D.l. n. 22 giugno 2012, n. 83/2012 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134)</p> <p>Art. 18</p>
<p>A decorrere dal 2013 rispetto del limite del 50 per cento della</p>	<p>Co. 2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto</p>	<p>D.l. n. 22 giugno 2012, n.</p>

ALLEGATO N. 2

<p>spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi</p> <p>Concessione dell'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza, assegnate in uso esclusivo, soltanto ai fini delle esigenze di servizio del titolare</p>	<p>economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare esplesate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>Co. 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.</p> <p>Co. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>	<p>83/2012 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134)</p> <p>Art. 5, commi 2, 3 e 4</p>
<p>Trasmissione di documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Co. 1. Le comunicazioni di documenti tra le p.a. avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (art. 47, co. 1 del d.lgs. n.</p>	<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)</p>



## ALLEGATO N. 2

	82/2005). Co. 1- <i>bis</i> . L'inosservanza della disposizione, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (co. 1 <i>bis</i> del d.lgs. n. 82/2005, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.l. 179/2012).	Art. 6, comma 1, lett. a)
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.	Co. 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c- <i>bis</i> ) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1- <i>bis</i> . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta	D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)  Art. 6, comma 1, lett. b) e c)



ALLEGATO N. 2

	<p>dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.</p> <p>Co. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso (art. 65, co. 1 e 1-ter del d.lgs. n. 82/2005 modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del d.l. n. 179/2012).</p>	
<p>Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Co. 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, co. 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.</p> <p>Co. 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'art. 68, co. 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato art. 2, co. 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.</p> <p>Co. 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, co. 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei</p>	<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)</p> <p>Art. 9, comma 1, lett. a)</p>

ALLEGATO N. 2

	<p>metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.</p> <p>Co. 4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 52 del d.lgs. n. 82/2005, riscritto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del d.l. n. 179/2012).</p>	
Dati di tipo aperto e inclusione digitale.	<p>Co. 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.</p> <p>Co. 9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:</p> <p>a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;</p> <p>b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)</p> <p>Art. 9, co. 7 e 9</p>
Attività delle Comunità intelligenti	<p>Co. 16. L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi e fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del</p>	<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)</p> <p>Art. 20, commi 16, 17, 18, 19</p>

ALLEGATO N. 2

	<p>Ministro delegato all'innovazione tecnologica.</p> <p>Co. 17. L'accessibilità dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.</p> <p>18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.</p> <p>Co. 19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:</p> <p>a) è rilevante ai fini della <b>misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;</b></p> <p>b) comporta <b>responsabilità dirigenziale e disciplinare</b> ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>	
--	--	--

<p>Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti</p>	<p>Co. 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 (responsabile della prevenzione della corruzione), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine,</p>	<p>A.C. 4434-B (di prossima pubblicazione in G.U.R.I.)  Art.1, co.8</p>
---	--	---

ALLEGATO N. 2

	definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.	
Commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione	Co. 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo (responsabile della prevenzione della corruzione) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Co. 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 (responsabile della prevenzione della corruzione) non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.	A.C. 4434-B (di prossima pubblicazione in G.U.R.I.)  Art. 1, co. 12 e 13
Ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano nazionale anticorruzione	Co. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo (responsabile della prevenzione della corruzione) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.	A.C. 4434-B (di prossima pubblicazione in G.U.R.I.)  Art. 1, co. 14
Pubblicazione delle informazioni rilevanti ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa	Co. 33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 (informazioni rilevanti ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa)	A.C. 4434-B (di prossima pubblicazione in G.U.R.I.)

ALLEGATO N. 2

	costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.	Art. 1, co. 33
--	--	----------------

Tab. 2 – Obblighi a carico soltanto di specifiche amministrazioni

AMMINISTRAZIONE	OBBLIGO	PRESCRIZIONE NORMATIVA	FONTE
<p>Società pubbliche (società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento)</p> <p>N.b.: Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società che erogano servizi in favore dei cittadini, società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</li> </ul>	Rispetto dei vincoli previsti dall'art. 4 del D.l. 95/2012 in tema di riduzioni di spese.	Co. 12. In caso di violazione dei vincoli di cui all'art. 4 del D.l. 95/2012 (vincoli di riduzioni di spese) gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.	<p>D.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135)</p> <p>Art. 4, comma 12</p>

ALLEGATO N. 2

<ul style="list-style-type: none"> <li>- società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012 (Consip Spa e Sogei Spa);</li> <li>- società escluse per motivi di riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, individuate con DPCM</li> <li>- società quotate e loro controllate</li> </ul>			
---	--	--	--

Tab. 3 – Ambito di applicazione delle norme richiamate nelle tab. 1 e 2

FONTE	AMBITO DI APPLICAZIONE
<p>D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 311/2004.</p> <p>Il capo V (di cui fanno parte anche gli artt. 54, 57 e 57 bis richiamati nella tabella 1) si applica anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>(Il capo II, gli articoli 40, 43 44 e il capo IV si applicano ai privati)</p> <p>Esclusioni: Il D.lgs. 82/2005 non si applica limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.</p> <p>Con decreti del PCM sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria</p>
<p>D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150</p>	<p>Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) ed m),</p>



ALLEGATO N. 2

	<p>Cost.</p> <p>Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 Cost. e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.</p> <p>Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione.</p> <p>Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.</p> <p>Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.</p> <p>Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.</p>
<p>D.l. n. 22 giugno 2012, n. 83/2012 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134)</p> <p>(art. 18)</p>	<p>Pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.</p>
<p>D.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135)</p> <p>(art. 4, comma 12)</p>	<p>Società pubbliche (società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento)</p> <p>Esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società che erogano servizi in favore dei cittadini;</li> <li>- società che svolgono compiti di centrale di committenza ex art. 33 del D.lgs. 163/2006;</li> <li>- Consip Spa e Sogei Spa (società di cui all'art. 4, commi da 7 a 10, del D.l. 87/2012);</li> <li>- società individuate con DPCM, escluse per motivi di riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo;</li> <li>- società quotate e loro controllate</li> </ul>

ALLEGATO N. 2

<p>D.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135)  (art. 5, comma 2)</p>	<p>Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate</p>
<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)  (art. 6, comma 1, lett. a) che modifica l'art. 47 del d.lgs. n. 82/2005)</p>	<p>Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 311/2004. (Art. 2 del D.lgs. n. 82/2005)</p>
<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)  (art. 6, comma 1, lett. b) e c) che modifica l'art. 65 del d.lgs. n. 82/2012)</p>	<p>Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 311/2004. (Art. 2 D.lgs. n. 82/2005)</p>
<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)  (art. 9, comma 1, lett. a) che modifica l'art. 52 del d.lgs. n. 82/2012)</p>	<p>Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 311/2004. (Art. 2 del D.lgs. n. 82/2005)</p>

ALLEGATO N. 2

<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179  (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Art. 2 del D.lgs. n. 82/2005)</p> <p>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. E loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Art. 1, co. 2 D.lgs. n.165/2001)</p>
<p>D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (non ancora convertito in legge all'8.11.2012)  (art. 20, comma 19)</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti.</p>
<p>A.C. 4434-B (di prossima pubblicazione in G.U.R.I.)  (art. 1, co. 8, 12, 13, 14 e 33)</p>	<p>Pubbliche amministrazioni.</p>